COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA

PROVINCIA DI COSENZA



REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E SUOLI CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24/08/2015

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E SUOLI CIMITERIALI

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1.Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a cittadini, di loculi cimiteriali, ossari e suoli cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie di famiglia.

Art. 2
Loculi soggetti a concessione.

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi, ossari e suoli per la costruzione di cappelle gentilizie di famiglia che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 3
Aventi diritto all'uso

1.Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2.A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in mancanza, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salma di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché le salme di persona che hanno conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art. 4
Ammissione alla tumulazione

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e per le quali non sia stata manifestata intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti dei quali il concessionario dei precitati diritti non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Art. 5
Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.
2.Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 6
Limiti alle concessioni

1. La concessione di loculi cimiteriali, in applicazione del presente Regolamento, è limitata:
a) a persone residenti nel Comune di San Martino di Finita da almeno un anno;
b) ai nati a San Martino di Finita; sono considerati tali coloro che pur essendo nati in altro comune, hanno l'atto di nascita trascritto presso gli Uffici Demografici di questo Comune;
c) ad altri casi di necessità valutati dal Responsabile e, comunque, riferiti a concessioni da rilasciare per persone morte improvvisamente e quindi da tumulare subito e non per semplice prenotazione;
d) I loculi vengono concessi solo a decesso avvenuto;
e) Il Comune si riserva almeno un loculo nei casi di comprovata ed urgente necessità;
f) L'ordine di concessione dei loculi, ossari e suoli è rispettato dall'ordine di presentazione delle domande, risultante dal protocollo ufficiale del Comune.

Art. 7
Divieti di concessione

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere effettuate nei confronti di:
a) coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
b) quando le richieste siano eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, espresso con determinazione motivata del responsabile del servizio e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 8
Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- Capoluogo
- Santa Maria Le Grotte (Frazione)

Art. 9
Disposizioni generali vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L'ordine e la vigilanza è espletato mediante il personale comunale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le operazioni di esumazione, estumulazione, sono riservate al personale o ditte regolarmente abilitati a tali incombenze.
Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 10
Disposizioni generali integrative

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il presente regolamento edilizio cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Art. 11
Regolamentazione edilizia

Il Comune acquisisce in modo preventivo, prima del rilascio del permesso a costruire, i pareri e le autorizzazioni preliminari da parte degli Enti preposti;
Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nella elaborazione del presente Regolamento si tiene conto:
a) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
b) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni;
e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
f) campi di inumazione comune;
g) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
h) tumulazioni individuali (loculi);
i) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
l) ossario comune;
m) camera mortuaria (deposito di osservazione);
n) locali per il personale di custodia.

Il presente Regolamento cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per come da allegata planimetria in scala 1:500, al fine della concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il presente Regolamento cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 12
Tumulazione

Ad integrazione dell'art.4 del presente regolamento si dettaglia quanto segue:
Tumulazione
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti in opere murarie - loculi o ossari- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 13
Inumazioni ed esumazioni ordinarie private

Esumazioni ordinarie private
Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
Le esumazioni ordinarie sono disciplinate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 17.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferito in altri loculi con contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato o con apposita commissione che dovrà verbalizzare la stessa esumazione.

Art. 14
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 15
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 16
Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato fissato in 35 anni.
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
– a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
– su ordine dell'Autorità giudiziaria.
Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
I feretri sono estumulati a cura di ditte abilitate a tale incombenze secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune previa regolare istruttoria.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio.
A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 17
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite per i soggetti non abbienti nel rispetto delle norme contenute nel regolamento interno relativo ai contributi, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 19/03/2015 o per calamità naturali.
Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 18
Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione ventennale.
È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 19
Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 20
Polizia dei cimiteri

Orario
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del servizio.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 21
Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
È vietato l'ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 22
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
m) qualsiasi attività commerciale.

n) depositare vasi, portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide, alla base dei loculi e nei viali.
I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 23
Riti funebri
Divieti speciali

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 24
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 25
Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 26
Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Art. 27
Concessioni-tipologie e manutenzione delle sepolture

Sepolture private
Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal presente regolamento edilizio cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dal privato.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dagli allegati tecnici.
Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dal privato, che riguardano sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.), e le aree relative alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività (biloculi, celle edicole, tombe di famiglia, etc.) sono subordinate al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10

settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione dell'area del suolo per costruzione di sepoltura di famiglia da parte del Responsabile del Servizio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
– la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
– la durata;
–la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
– le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
– gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 28
Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
La durata è fissata:
a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 29
Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui all'art.30, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti.
L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Si può concedere in uso un loculo numericamente adiacente al coniuge vivente che ne faccia richiesta.
La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali da emettere attraverso conto corrente della tesoreria comunale o attraverso bonifico bancario.
Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 30
Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
– ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
– i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
– il coniuge;
– i generi e le nuore;

– i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U.445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali partendo dal basso.
Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 31
Manutenzione, canone annuo, decadenza

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, nel rispetto della normativa vigente (T.U PER L'EDILIZIA. DPR *380/01*).
La manutenzione delle opere relative alle grondaie e ai discendenti ove risultano essere in comunione dovranno essere eseguite dalle parti interessate.
Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
Qualora il concessionario non provveda per un anno al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 32
Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 40 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione dell'avvenuto pagamento delle spettanze da parte del richiedente, pena la decadenza.
Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 3 mesi in presenza di particolari motivazioni valutate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 33
Divisione, subentri, rinunce

Divisione, Subentri
Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e qualora non sia stato notificato al Comune che non vi siano disposizioni di incarico ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 34
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 35
Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 36
Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "n" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
d) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 37
Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 38
Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, addebitando le spese sostenute.

Art. 39
Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri - imprese e lavori privati

Accesso al cimitero
Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, regolarmente abilitati ed in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme, a loro libera scelta.
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione si rimanda alla disciplina di cui al T.U. DPR 380/01.
È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. in quanto compatibili.

Art. 40
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quelle di cui T.U. DPR 380/01, nonchè quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Per le opere in comune deve essere acquisito l'assenso da parte dei confinanti acquisito con scrittura privata autenticata prima che venga rilasciato il relativo permesso a costruire.
In ogni caso, qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere preliminarmente comunicata al Responsabile del Servizio del Comune.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 41
Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente da stabilire.

Art. 42
Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Responsabile del servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 43
Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 44
Orario di lavoro

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del servizio.

Art. 45
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
Le imprese devono sospendere i lavori relativi alle costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 46
Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 47
Imprese pompe funebri

Funzioni - Licenza
Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
– svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
– fornire feretri e gli accessori relativi;
– occuparsi della salma;
– effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 48
Divieti

È fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 49
Disposizioni varie e finali

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 50
Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura di riferimento.

Art. 51
Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 52
Norme transitorie - disposizioni finali

Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 53
Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., può agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati munito di apposita delega.
In caso di contestazioni fra i privati riconducibili al precedente punto l'Amministrazione s'intende estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 54
Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.
Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 55
Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Per le cappelle e le tombe familiari dove non esistesse un contratto, l'amministrazione provvederà a convocare i concessionari al fine di stipularne uno in cui si stabilisce la durata della concessione in 99 anni, rinnovabile agli eredi, senza costi aggiuntivi, per altri 99 anni, fermo restando che le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei concessionari.

Art. 56
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del **R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880**, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 57
Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe possono essere variate in funzione della volontà dell'Amministrazione predisponendo apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 58
Norma finale e di rinvio

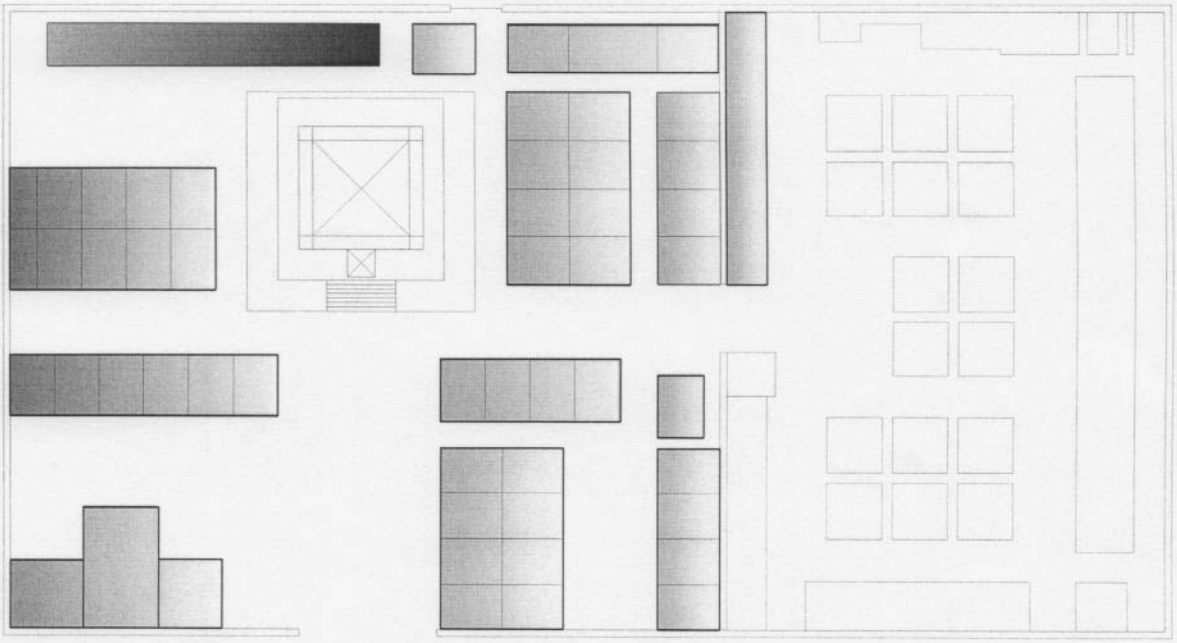
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al D.Lgs n.380/2001, alj Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Art.59
ALLEGATI

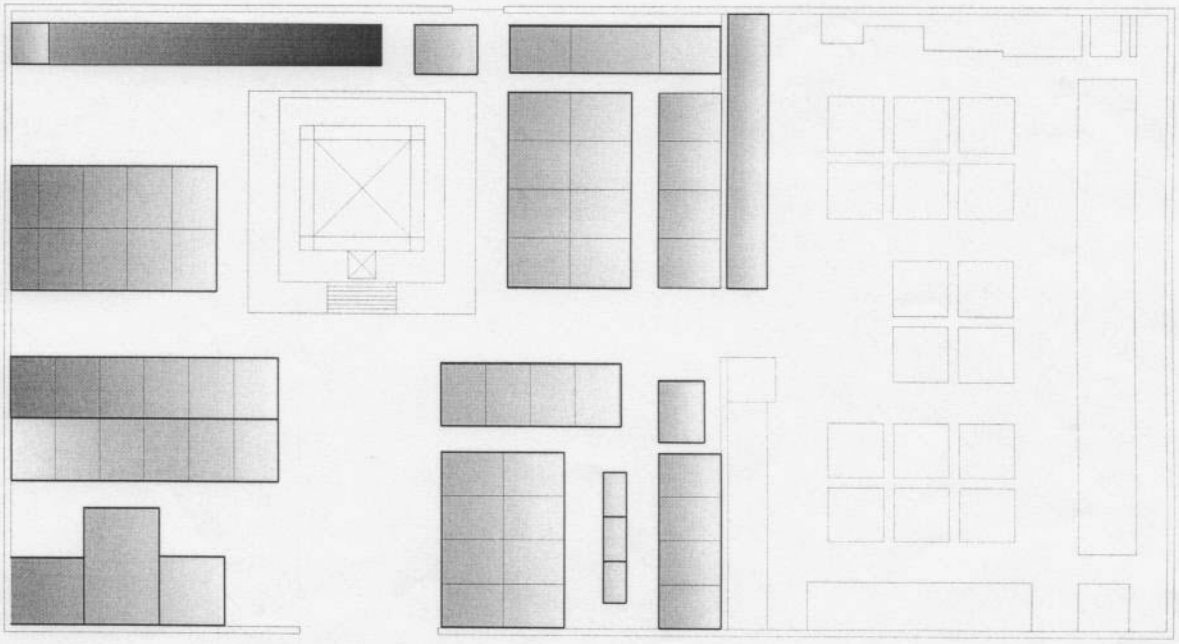
Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti elaborati tecnici:

1. Planimetria stato attuale;
2. Planimetria stato futuro;
3. Prospetto cappelle gentilizie di famiglia;
4. Particolari costruttivi.

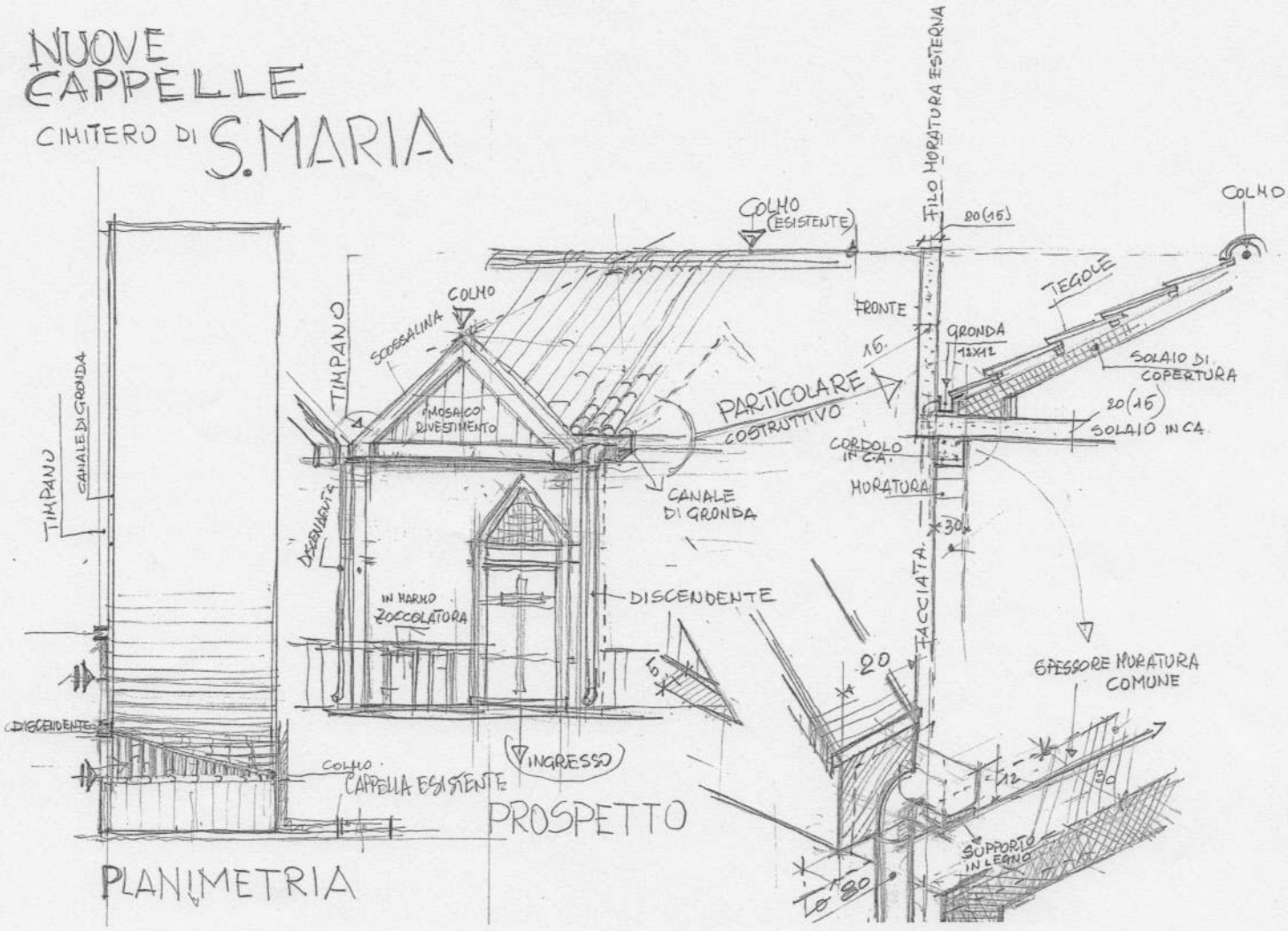
PLANIMETRIA
Stato Attuale

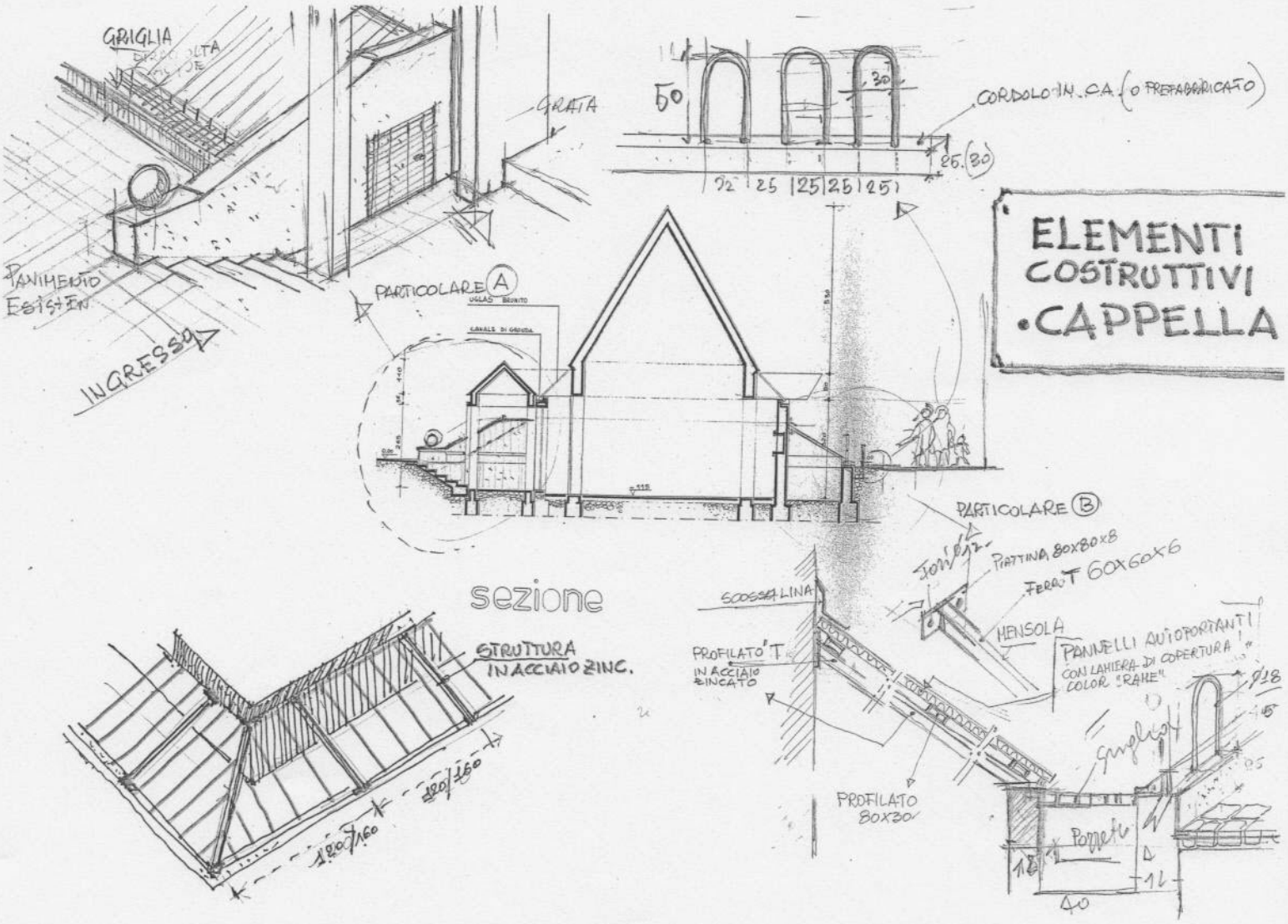


PLANIMETRIA
Stato Futuro



NUOVE CAPPELLE
CIMITERO DI S. MARIA





ELEMENTI COSTRUTTIVI • CAPPELLA

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento pag.2
Art. 2 - Loculi soggetti a concessione.....pag.2
Art. 3 - Aventi diritto all'uso.....pag.2
Art. 4 - Ammissione alla tumulazione.....pag.3
Art. 5 - Ammissione alla tumulazione.....pag.3
Art. 6 - Limiti alle concessioni.....pag.3
Art. 7 - Divieti di concessione.....pag.3
Art. 8 - Elenco cimiteri pag.3
Art. 9 - Disposizioni generali vigilanza.....pag.4
Art. 10 - Disposizioni generali integrative.....pag.4
Art. 11 - Regolamentazione edilizia.....pag.4
Art. 12 - Inumazione e tumulazione.....pag.5
Art. 13 - Esumazioni ed estumulazioni.....pag.5
Art. 14 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....pag.5
Art. 15 - Esumazione straordinaria.....pag.6
Art. 16 - Estumulazioni.....pag.6
Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....pag.7
Art. 18 - Raccolta delle ossa.....pag.7
Art. 19 - Disponibilità dei materiali.....pag.7
Art. 20 - Polizia dei cimiteri.....pag.8
Art. 21 - Disciplina dell'ingresso.....pag.8
Art. 22 - Divieti speciali.....pag.8
Art. 23 - Divieti speciali.....pag.9
Art. 24 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....pag.9
Art. 25 - Fiori e piante ornamentali.....pag.9
Art. 26 - Materiali ornamentali.....pag.10
Art. 27 - Concessioni-tipologie e manutenzione delle sepolture.....pag.10
Art. 28 - Durata delle concessioni.....pag.11
Art. 29 - Modalità di concessione.....pag.11
Art. 30 - Uso delle sepolture private.....pag.11
Art. 31 - Manutenzione, canone annuo, decadenza.....pag.12

Art. 32 - Costruzione dell'opera – Termini.....pag.13
Art. 33 - Divisione, subentri, rinunce.....pag.13

Art. 34 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua pag.14
Art. 35 - Revoca.....pag.14
Art. 36 - Decadenza.....pag.14
Art. 37 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....pag.15
Art. 38 – Estinzione.....pag.15
Art. 39 - Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri - imprese e lavori privati pag.15
Art. 40 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di Ricordi funebri pag.16
Art. 41 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....pag.16
Art. 42 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....pag.16
Art. 43 - Introduzione e deposito di materiali.....pag.16
Art. 44 - Orario di lavoro.....pag.17
Art. 45 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti . pag.17
Art. 46 – Vigilanza.....pag.17
Art. 47 - Imprese pompe funebri pag.17
Art. 48 - Divieti.....pag.17
Art. 49 - Disposizioni varie e finali.....pag.18
Art. 50 - Schedario dei defunti.....pag.18
Art. 51 - Scadenzario delle concessioni.....pag.18
Art. 52 - Norme transitorie - disposizioni finali.....pag.19
Art. 53 - Cautele.....pag.19
Art. 54 - Responsabile del Servizio.....pag.19
Art. 55 - Concessioni pregresse.....pag.19
Art. 56 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....pag.20
Art. 57 – Tariffe pag.20
Art. 58 - Norma finale e di rinvio.....pag.20
Art. 59 - ALLEGATI.....pag.20